

Decreto prot. n. _____ del _____
Repertorio n. ____/____

Posizione: Ufficio Amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia

Tit. I Cl. 13

Fascicolo n.

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il biennio accademico
2022/23-2023/24

Allegati n. 3

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17.10.2016 e pubblicato in G.U. n. 261 del 08.11.2016 e, in particolare, gli artt. 24 e 31, che disciplinano le Scuole d'Ateneo;

VISTO il Regolamento elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e ss.mm.ii. e, in particolare, il Capo VI del Titolo II, relativo agli Organi delle Scuole d'Ateneo;

VISTO il D.R. n. 1132 del 17.12.2013, con il quale è stata disposta l'istituzione della "Scuola di Area Medica" dell'Ateneo, quale struttura di raccordo tra i Dipartimenti universitari di area medica e che, ad oggi, gli stessi sono sette e sono così denominati: Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica; Dipartimento di Medicina di Precisione; Dipartimento di Medicina Sperimentale; Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate; Dipartimento multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche ed Odontoiatriche;

VISTO il Decreto Rettorale n. 40 del 19.01.2015, con il quale è stato approvato il cambio di denominazione della predetta Scuola, da "Scuola di Area Medica" a "Scuola di Medicina e Chirurgia";

VISTO l'art. 85, comma 1, del menzionato Regolamento elettorale, il quale – ribadendo quanto disposto dall'art. 31, comma 5, del vigente Statuto d'Ateneo – prevede che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, oltre che dal Presidente, dai Direttori dei Dipartimenti costituenti la Scuola, dai Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dal Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è composto da:

- cinque rappresentanti tra i Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti alla Scuola diversi dai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- un coordinatore dei dottorati attivi nei Dipartimenti costituenti la struttura;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di specializzazione, di cui uno d'area medica, uno d'area chirurgica e uno dell'area dei servizi;
- cinque rappresentanti di Direttori universitari dei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento;
- sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei Dipartimenti della Scuola, di cui:
 - un professore di prima fascia;
 - due professori di seconda fascia;



- tre ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio (dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, lauree e lauree magistrali) afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio della Scuola;

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 4 del 05.02.2019, con il quale, all'esito delle elezioni indette con il D.P. n. 30 del 03.12.2018, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per il biennio accademico 2018/2019 – 2019/2020;

RILEVATO che il mandato attribuito con il decreto n. 4/19 risulta ormai, da tempo, scaduto e che non si è potuto provvedere, negli anni immediatamente successivi alla scadenza dello stesso a causa dell'emergenza sanitaria, ad attivare la procedura per eleggere la componente studentesca in seno al Consiglio della Scuola, risulta necessario procedere, nel più breve tempo possibile, alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia;

RILEVATO dunque che i nuovi rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia andranno scelti indifferentemente tra gli iscritti ai diversi Corsi di studio dell'area medica;

VISTO l'art. 1, comma 3, del nuovo Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e ss.mm.ii., il quale prevede che le operazioni di voto riguardanti i procedimenti elettorali dell'Ateneo debbano svolgersi in forma elettronica (*e-voting*);

VISTO l'art. 86, comma 1, del medesimo Regolamento che - con specifico riguardo alle elezioni dei componenti del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia - prevede che il corpo elettorale venga convocato dal Presidente della Scuola con il provvedimento d'indizione delle elezioni, di cui il Presidente stesso dispone la pubblicazione nell'albo di Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola;

VISTO il comma 3 dello stesso art. 86 del Regolamento elettorale, in base al quale, il provvedimento d'indizione delle elezioni deve indicare:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) i membri della Commissione elettorale;
- e) il luogo di ubicazione del seggio, con i relativi orari di apertura e chiusura;
- f) la data della votazione;

VISTO l'art. 3 del Regolamento elettorale, che definisce i compiti del gestore tecnico dell'elezione;

VISTA la nota rettorale prot. n. 124428 del 01.09.2017, laddove si chiarisce che l'ufficio competente per l'elezione di cui al citato art. 86, comma 3, lett. a), del Regolamento elettorale è costituito dalla struttura amministrativa della Scuola;

VISTO il citato art. 85, comma 1, del Regolamento elettorale, alla lett. f), laddove si prevede che il numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia debba essere pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo

dei componenti del Consiglio di Scuola;

- VISTO** l'art. 87, comma 8 del Regolamento elettorale, che definisce gli aventi diritto all'elettorato attivo e all'elettorato passivo ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Scuola in questione;
- VISTO** l'art. 4 del Regolamento elettorale, che disciplina i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, nonché la trasmissione degli stessi al gestore tecnico dell'elezione;
- VISTO** l'art. 86, comma 2 del Regolamento elettorale, che disciplina la Commissione elettorale, prevedendo che essa sia composta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia o da un suo delegato, che la presiede e da due membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- VISTO** l'art. 5 del Regolamento elettorale, riguardante l'individuazione dei seggi elettorali e la composizione e le modalità di nomina delle commissioni di seggio;
- VISTO** in particolare, l'art. 5, comma 3 del Regolamento elettorale, il quale dispone che l'organizzazione delle operazioni di voto deve seguire criteri di economicità, efficienza e razionalità, oltre a garantire la sicurezza e la segretezza del voto;
- RITENUTO** pertanto, in relazione al numero dei potenziali aventi diritto al voto, di dover procedere all'individuazione di un solo seggio elettorale, da collocare in luogo agevolmente raggiungibile da tutti gli aventi diritto al voto;
- VISTO** il menzionato art. 86, comma 3, lett. f), del Regolamento elettorale nella sua ultima parte, laddove si prevede che la data della votazione debba essere compresa tra il quarantesimo ed il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento d'indizione;
- VISTO** l'art. 88, comma 1 del Regolamento elettorale, il quale stabilisce che le candidature devono essere presentate mediante liste, le quali devono contenere un numero minimo di candidature pari al numero dei rappresentanti da eleggere più uno e un numero massimo di candidature pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre;
- VISTO** l'art. 88, comma 2 del Regolamento elettorale, in base al quale le liste devono essere presentate all'ufficio competente per le elezioni entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni;
- VISTO** l'art. 88, comma 3, del Regolamento elettorale, il quale dispone che ciascuna lista debba essere sostenuta dalle firme di almeno venti studenti non candidati in alcuna di esse, da apporre presso l'ufficio competente per le elezioni nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione;
- VISTI** inoltre gli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento elettorale, in tema di propaganda elettorale e durata delle votazioni;
- VISTA** la citata nota rettorale prot. n. 124428 del 01.09.2017 nella parte in cui dispone che il *quorum* necessario ai fini della validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti debba essere pari al 3% degli aventi diritto al voto;

- VISTA** la medesima nota rettorale prot. n. 124428/2017 nella parte in cui afferma che - in analogia a quanto disposto dall'art. 30, comma 3 del Regolamento elettorale con riguardo al Senato Accademico - all'elettore va attribuita la possibilità di esprimere un'unica preferenza;
- VISTI** gli artt. 8 e 9 del Regolamento elettorale, che disciplinano le operazioni di voto, riscontro e scrutinio, nonché la più volte citata nota rettorale prot. n. 124428/2017, nella parte in cui definisce i criteri per l'individuazione degli eletti in caso di parità di voti;
- VISTO** l'art. 89 del Regolamento elettorale, il quale prevede che l'ufficio competente per l'elezione proceda alla verifica della regolarità delle operazioni elettorali ed il Presidente della Scuola alla proclamazione ed alla nomina degli eletti;
- VISTO** altresì l'art. 10, commi 5 e 6 del Regolamento elettorale, che dettano la disciplina dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, prevedendo che questi debbano essere presentati alla Commissione elettorale centrale e comunicati all'organo che ha indetto la procedura elettorale, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato e debbano essere decisi entro sette giorni lavorativi dalla presentazione;
- VISTO** l'art. 89, comma 3, del Regolamento elettorale, il quale – ribadendo la previsione di cui all'art. 24, comma 7, dello Statuto d'Ateneo – stabilisce che i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;
- VISTA** infine la nota del Direttore Generale prot. n. 165264 del 17.11.2017, nella quale si precisa che la durata del mandato degli studenti negli organi d'Ateneo è pari ad un biennio accademico o comunque ad un biennio;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per l'individuazione di n. 6 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, da scegliere indistintamente tra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, gli iscritti ai Dottorati di ricerca e gli iscritti ai Corsi Laurea e Laurea Magistrale afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia.

I rappresentanti degli studenti dureranno in carica due anni accademici e saranno rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale

Il corpo elettorale è convocato per il giorno 21 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, presso il seggio elettorale che sarà ubicato nella **Sala Riunioni della Scuola di Medicina e Chirurgia**, sita in Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli n. 104.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati con successivo provvedimento del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Scuola medesima.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data di emanazione del presente provvedimento, risultino

iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca ed ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale facenti capo ai Dipartimenti universitari afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e risultino in carica quali rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti medesimi.

L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data di emanazione del presente provvedimento, risultino iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca ed ai Corsi di Laurea e Laurea magistrale facenti capo ai Dipartimenti universitari afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'ufficio competente per l'elezione e saranno pubblicati, in tempi congrui, sul sito *Internet* della Scuola.

Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione degli elenchi stessi, all'ufficio competente per l'elezione di cui al comma precedente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro cinque giorni dalla segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al successivo art. 9, per gli adempimenti di competenza.

Art. 4 – Liste dei candidati

Le candidature dovranno essere contenute in liste, contrassegnate da un simbolo e da una denominazione e composte da un numero di candidati compreso tra un minimo di 7 ed un massimo di 9.

Le **liste** e le relative dichiarazioni di candidatura dovranno essere depositate presso l'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 9 **entro le ore 13.00 del 05/12/2022**, utilizzando i modelli appositamente predisposti dal medesimo ufficio (*Mod. 1, 2 e 3*).

Le liste potranno essere presentate esclusivamente da studenti muniti di elettorato attivo che non siano candidati in alcuna lista.

Ciascuno studente non potrà presentare la propria candidatura in più di una lista, pena l'esclusione dall'elettorato passivo.

Le liste dovranno essere corredate dalle firme di almeno 20 studenti muniti di elettorato attivo che non siano candidati in alcuna lista.

Le **firme a sostegno** delle liste dovranno essere apposte presso l'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 9, alla presenza di un'unità di personale dell'ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni compresi **tra il 6/12/2022 e il 16/12/2022**, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità ed avvalendosi del modello appositamente predisposto dall'ufficio stesso.

Ciascuno studente non potrà appoggiare la presentazione di più di una lista.

Art. 5 – Verifiche delle candidature

La Commissione elettorale di cui al successivo art. 8, che si riunirà per l'elezione presso l'ufficio competente di cui all'art. 9, procederà alla verifica delle liste e delle candidature presentate.

L'elenco delle liste ammesse verrà pubblicato, entro il **16/12/2022**, sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché sul sito *Internet* d'Ateneo.

Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente andranno segnalati, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco stesso, all'ufficio di cui al comma 1, che procederà, entro il giorno successivo alla segnalazione, a pubblicare le eventuali modifiche.

L'elenco definitivo sarà trasmesso immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui all'art. 9, per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 – Votazione

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita

presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di manifestazione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere *una sola preferenza*.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

In caso di ammissione di una sola lista elettorale, risulteranno eletti i candidati in essa iscritti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulterà eletto lo studente con minore anzianità anagrafica.

In caso di ammissione di più liste, gli eletti verranno individuati mediante il meccanismo delle cifre elettorali e dei quozienti di cui all'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo.

Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti

Previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente di cui all'art. 9, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia procederà alla proclamazione degli eletti, con atto che verrà pubblicato immediatamente sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Eventuali ricorsi avverso la proclamazione dovranno essere presentati alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla proclamazione stessa e saranno decisi dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla presentazione.

Entro dieci giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Presidente della Scuola procede alla nomina dei rappresentanti degli studenti, disponendo l'immediata pubblicazione del provvedimento sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 8 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal Prof. Francesco Catapano, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, che la presiede, e dai seguenti membri:

- Prof. Marcellino Monda, del Dipartimento di Medicina Sperimentale;
- Prof.ssa Maria Luisa Balestrieri, del Dipartimento di Medicina di Precisione.

Art. 9 – Gestore tecnico e ufficio competente per l'elezione

Il gestore tecnico dell'elezione è individuato nel sig. Salvatore IODICE, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Il gestore tecnico di cui al comma 1 seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia, sito in Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli n. 104.

Art. 10 – Disposizioni finali

Tutti i ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, ad eccezione di quelli avverso la proclamazione di cui all'art. 7, comma 2, dovranno essere presentati alla Commissione elettorale centrale e comunicati al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La Commissione si pronuncerà entro i sette giorni lavorativi successivi alla presentazione del ricorso.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento elettorale d'Ateneo citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Napoli, 04.11.2022

IL PRESIDENTE
(Prof. Francesco Catapano)

